

**L'Ordinanza 1° giugno 2011 dell'Ufficio Centrale per i Referendum
presso la Corte di Cassazione.
Il referendum sul nucleare s'ha da fare....**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Con Ordinanza 1° giugno 2011, l'Ufficio Centrale per i Referendum presso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comitato dei Promotori che, per quanto concerne la materia dell'energia nucleare, aveva chiesto di traslare il quesito referendario originariamente oggetto della consultazione referendaria prevista per il 12 e 13 giugno prossimi¹, sui commi 1 e 8 dell'art.5 del DL n.34/11 convertito, con modificazioni, nella legge n.75/11.

E' opportuno premettere che con Ordinanza 6-7 dicembre 2010 il predetto Ufficio Centrale aveva dichiarato conforme alla legge la richiesta di referendum abrogativo in materia di energia nucleare, e che, con sentenza 26 gennaio 2011 n.28 la Corte Costituzionale, aveva dichiarato ammissibile la richiesta di referendum avente ad oggetto “ *Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme.*”

In quella pronuncia, infatti, i Giudici della Consulta, in sede di esame dei requisiti di “*omogeneità, chiarezza ed univocità*”, che devono notoriamente sussistere affinché il quesito referendario proposto possa essere dichiarato ammissibile, che “*le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, benché contenute in molteplici atti legislativi, sono tra loro strettamente connesse in quanto tutte accomunate dalla eadem ratio di essere strumentali a permettere la costruzione o l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica. La matrice razionalmente unitaria di dette norme comporta che il quesito in esame incorpora l'evidenza del fine intrinseco dell'atto abrogativo, consistente nell'intento di impedire la realizzazione e la gestione di tali centrali, mediante l'abrogazione di tutte le norme che rendono possibile questo effetto*”.

Successivamente, il Governo varava il decreto-legge 31 marzo 2011 n.34 (cd. Decreto Omnibus), convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2011 n.75 che, per tramite dell'art.5 (“Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010”), dal comma 2 al comma 7, abrogava tutte le norme oggetto del quesito referendario.

La disposizione era stata introdotta dal Governo, nella fase di esame al Senato dello stesso decreto legge, in sostituzione dell'originaria sospensione dell'efficacia delle stesse norme per un periodo di almeno un anno.

L'abrogazione disposta restava ancorata alla motivazione espressa al comma 1 dell'art. 5 secondo cui tale provvedimento era stato introdotto *“al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea”*.

In sostanza, per tramite di tale disposizioni si ponevano le condizioni non già per lo stop definitivo, ma piuttosto per il ritorno al nucleare.

Ed ancora, il successivo comma 8, attribuiva al Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e previo parere della competenti Commissioni parlamentari – quindi neppure mediante un atto legislativo votato dal Parlamento, ma ricorrendo ad un atto amministrativo del Governo - il potere di adottare la *“strategia energetica nazionale delle fonti energetiche”*, tra cui rientrava anche quella nucleare.

Si poneva a questo punto il problema di determinare se la modifica legislativa in discorso fosse idonea a determinare il blocco delle operazioni referendarie, quanto al quesito *“ Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”*.

Come noto, infatti, non è dato proporre al corpo elettorale l'abrogazione di leggi formali o di atti equiparati o di singoli disposti legislativi, che già siano stati abrogati. Ecco la ragione per cui l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 prevede che, in tal caso, l'Ufficio Centrali decreti che le operazioni referendarie non abbiano più corso.

Per poter correttamente rispondere a tale quesito, è necessario analizzare la giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto che, sin dalla celebre sentenza 17 maggio 1978 n.68, aveva individuato nella *“intenzione del Legislatore”* il parametro per stabilire entro quali limiti e in quali termini una modifica legislativa che avesse abrogato le disposizioni oggetto della consultazione referendaria fosse idonea a determinare il blocco della richiesta medesima, stante che *“il Legislatore”* per consolidata giurisprudenza costituzionale, *“non possa sottrarsi alla verifica popolare se non abrogando la legge o l'atto avente forza di legge, secondo l'intenzione dei richiedenti la consultazione”*.

Riferisce, sul punto, con cristallina chiarezza, la Corte Costituzionale: *“Se l’“intenzione del legislatore” – obiettivatasi nelle disposizioni legislative sopraggiunte – si dimostra fundamentalmente diversa e peculiare, nel senso che i principi ispiratori sono mutati rispetto alla previa disciplina della materia, la nuova legislazione non è più ricollegabile alla precedente iniziativa referendaria: in quanto non si può presumere che i sottoscrittori, firmando la richiesta mirante all’abrogazione della normativa già in vigore, abbiano implicitamente inteso coinvolgere nel referendum quella stessa ulteriore disciplina...Se invece l’“intenzione del legislatore” rimane fundamentalmente identica, (...) la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quell’iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza”*.

Ora, dalla lettura dei commi 1 e 8 dell’art.5 citato, emerge chiaramente, come infatti ha confermato l’Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione, che rispetto alla previgente disciplina, sottoposta a referendum, i principi ispiratori della novella fossero rimasti immutati sul piano sostanziale, stante che l’intenzione del Legislatore di fare ritorno all’energia nucleare non solo non risultava in alcun modo variata ma, di contro, risultava neppure troppo implicitamente confermata.

Si trattava, in sostanza, di un’abrogazione del tutto fittizia, avuto conto che il *fine intrinseco dell’atto abrogativo, nella specie consisteva nell’intento di impedire la realizzazione e la gestione di tali centrali.*

In sostanza, lungi dal varare una norma che, come richiesto dai referendari, impedisse la realizzazione di nuove centrali nucleari sul territorio nazionale, il Legislatore, adottando una strategia elusiva della tutela costituzionale di cui risultano titolari sia il Comitato dei Promotori che gli elettori, aveva approvato norme che consentivano il rilancio del programma nucleare, e che pertanto risultavano in tutto e per tutto ricollegabili alla precedente iniziativa referendaria.

Orbene, come si accennava in premessa, solo il *“mutamento dei principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente”*, secondo l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale, giustificerebbe la sottrazione dell’esercizio diretto della sovranità popolare.

E’ proprio alla luce delle superiori considerazioni che il Comitato dei Promotori ha proposto ricorso all’Ufficio Centrale chiedendo che, non sussistendo il requisito del mutamento dei principi ispiratori, il quesito referendario fosse trasferito sulle nuove disposizioni legislative, vale a dire i commi 1 e 8 del più volte citato art.5 della legge n.75/11.

Anche su questo punto, infatti, secondo gli autorevoli insegnamenti della Corte Costituzionale *“se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative”*.

Come di vede, contrariamente a quanto riferito da taluni organi di stampa, la decisione assunta dalla Corte di Cassazione di trasferire la consultazione referendaria sulla nuova norma non solo è tutt'altro che sorprendente, ma, di contro, perfettamente aderente agli autorevoli insegnamenti del Giudice delle Leggi.

Riteniamo altresì doveroso precisare come non corrisponda al vero l'affermazione secondo cui “sarebbe a rischio” la strategia energetica nazionale, nel caso in cui la consultazione dovesse avere segno positivo. Da tenere presente, infatti, che l'effetto abrogativo della legge non sarebbe immediato, ben potendo il Governo ritardarlo di sessanta giorni, ed andare, nel frattempo, ad espungere dal comma 1 il riferimento all'energia nucleare, facendo così salva la restante parte della strategia energetica.

Ricordiamo inoltre che sul quesito traslato, a seguito di un passaggio procedimentale doveroso, sarà nuovamente chiamata ad esprimersi la Corte Costituzionale, per un nuovo vaglio di ammissibilità.

Dopodichè, la parola agli elettori....

Valentina Stefutti

Pubblicato il 2 giugno 2011

ⁱ nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;"

nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare;"

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.";

art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: " , con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";

art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";

art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o";

art. 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;"

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai";

art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";

art. 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;"

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le popolazioni”;

art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 25, comma 2, lettera q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.”;

art. 25, comma 3: “Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”;

art. 25, comma 4: “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”;

art. 26;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “sia da impianti di produzione di elettricità sia”;

art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”;

art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e”;

art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,”;

art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “da parte dei medesimi soggetti”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”;

art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”;

art. 29, comma 5, lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie,”;

art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio o”;

art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di fonte nucleare”;

nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al pubblico”;

art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,”;

art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse,”;

art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari,”;

art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati,”;

art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “e future”;

art. 1, comma 1, lettera g): “g) un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”,”;

art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.”;

art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari,”;

art. 2, comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari,”;

art. 2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili

all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”;

art. 2, comma 1, lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;”;

art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare;”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica;”;

art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione”;

art. 3, comma 2: “2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;”;

art. 3, comma 3, lettera b): “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;”;

art. 3, comma 3, lettera c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;”;

art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”;

art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;”;

art. 3, comma 3, lettera f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;”;

art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”;

art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;”;

art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;”;

art. 3, comma 3, lettera l): “l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.”;

l’intero Titolo II, rubricato “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24;

art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”;

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”;

art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”;

art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti”;

art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9”;

art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: “, comma 2”;

art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”;

art. 29;

art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate da norme precedenti”;

art. 30, comma 2: “2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”;

art. 30, comma 3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.”;

l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”, contenente gli artt. 31 e 32;

art. 33;

art. 34;

art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”, giudizio iscritto al n. 153 del registro referendum.